

ACCORDO

Ex- art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n 241 e ss.mm.ii

di

Collaborazione per l'attuazione del "Programma regionale per l'attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l'anno 2023"

TRA

La Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Difesa del Suolo e L' Ecosistema - DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle Risorse Naturali Protette - Tutela e Salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali, di seguito denominata più brevemente "Amministrazione regionale", C.F. 80011990639, avente sede a Napoli, via Centro Direzionale Isola C/3 CAP 80133, rappresentata da Rosa Caterina Marmo, nata a San Rufo (SA) il 25/11/1961;

E

L' Ente Riserve "Foce del Volturno – Costa di Licola" e "Lago di Falciano", (d'ora innanzi denominato "Ente Riserve ") C.F. 03151660614, - con sede legale in Castelvoturno (CE), alla Via Niccolò Macchiavelli (c/o Villaggio Agricolo) nella persona del Commissario Straordinario dott. Giovanni Sabatino nato a Napoli il 12/10/1975

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 "Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania"

PREMESSO CHE

Il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante le disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive";

Il citato Decreto Legislativo all'articolo 19 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunichino, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso e della ricomparsa sul proprio

territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione;

Il citato Decreto Legislativo all'articolo 22 prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applichino, con il supporto dell'ISPRA, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.12 del 16 marzo 2022 inerente "Individuazione dei ruoli e dei compiti nell'ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e definizione delle Linee guida per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230";

Il Decreto 17 giugno 2022 del ministro della transizione ecologica riguardo la Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive;

La Regione Campania è tenuta a mantenere un adeguato livello di sorveglianza delle specie di interesse unionale in Campania tenendo conto dei criteri di priorità e tempestività indicati, ai fini dell'efficacia degli interventi, nelle misure di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie invasiva.

In Campania le specie vegetali esotiche e invasive sono ampiamente diffuse e che un monitoraggio estensivo non sarebbe praticabile in tempi ragionevoli e richiederebbe risorse non disponibili; inoltre, non sarebbero possibili ragionevoli programmi di eradicazione di tutte le specie presenti;

Risulta strategico individuare le priorità di intervento sulle specie vegetali esotiche, selezionando aree in cui ha importanza programmare interventi di eradicazione;

con Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 25/05/2023 sono stati istituiti specifici capitoli di spesa - U06144 (Missione 9 - Programma 2 - Titolo 1 - macro aggregato 104 - IV Livello piano dei conti Denominazione "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive- quota amministrazioni"); - U06145

(Missione 9 - Programma 2 - Titolo 1 – macro aggregato 104 – IV Livello piano dei conti Denominazione “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive – Quota Enti Terzo Settore”)

la UOD 50.06.07 ha predisposto il “Programma regionale per l’attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l’anno 2023” approvato con D.D. n° 586 del 11/08/2023 della Giunta Regionale della Campania

Il citato progetto prevede che alcune attività vengano svolte in collaborazione con gli Enti Parco /Riserve e Università

RITENUTO CHE

ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;

la Regione Campania e l’Ente Riserve, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l’attuazione del “Programma regionale per l’attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l’anno 2023”;

PRESO ATTO

del parere reso dall’Avvocatura della Regione Campania sugli “Schemi di Accordo da stipulare tra Regione Campania e gli Enti Parco e Riserve e Enti del terzo settore “Programma regionale per l’attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l’anno 2023” assunto al protocollo della D.G.al n 0436652 il 14/09/2023

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO A SPIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l’allegato I: “Programma regionale per l’attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l’anno 2023”:

Art. 2 Finalità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere contestualmente la definizione e la piena attuazione del "Programma regionale per l'attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l'anno 2023";

Art. 3 Oggetto e Attività progettuali

1. Le attività oggetto di questo accordo sono quelle riportate nell'Allegato: "Programma regionale per l'attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l'anno 2023"; con particolare riferimento alle attività di Sorveglianza, Eradicazione e Controllo delle specie esotiche invasive;
2. In particolare, le attività riguardano due interventi:
 - Eradicazione di specie vegetali di interesse unionale,
 - Sorveglianza e controllo di Ibis sacro lungo il bacino del basso Volturno

con il coordinamento scientifico dell'Università degli studi Federico II dipartimento di Biologia;

Art. 4 Compiti ed obblighi delle Parti

Per l'attuazione delle attività progettuali, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

La Regione Campania si impegna a:

- vigilare sulla realizzazione del progetto attraverso un'azione di monitoraggio;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del progetto;
- assicurare il proprio contributo economico per il corretto svolgimento delle attività individuate nel progetto;
- mettere a disposizione i risultati delle attività attualmente in essere in merito all'attività previste dal programma;

l'Ente Riserve, si impegna a:

- assicurare la realizzazione delle attività previste dal "Programma regionale per l'attività di sorveglianza e controllo delle specie esotiche invasive per l'anno 2023"; anche attraverso il reclutamento di personale esterno, dotato delle adeguate competenze, in conformità alla normativa vigente, e che tutti gli oneri dovuti saranno esclusivamente a carico dell'Ente;
- rendicontare le spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo concesso dalla Regione Campania come previsto dall'art. 8;
- consentire i controlli necessari alla verifica, da parte della Regione Campania, del rispetto delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività e, in generale, di tutti gli obblighi assunti,

nonché della congruità e conformità delle spese sostenute di cui dovrà trasmettere la relativa documentazione.

Art. 5 Modalità di esecuzione

1. Il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività sono affidati ai Responsabili operativi di cui all'art. 6.
2. Per l'attuazione del presente accordo la Regione riconoscerà l'Ente Riserve il solo rimborso delle spese rendicontabili per l'importo massimo di € 20.000, previa consegna delle relazioni sulle attività svolte e descrizione delle spese rendicontabili.
3. Il contributo erogato potrà essere utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo e delle eventuali convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi;

Art. 6 Responsabili operativi

1. La corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché lo svolgimento, il coordinamento e la vigilanza sulle attività previste, è assicurata da un Responsabile per ciascuna Parte;
2. Per la Regione Campania la Responsabile è individuata nella Dottoressa Sofia Spinelli;
3. Per l'Ente Riserve il Responsabile sarà prontamente comunicato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 10
4. Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative condivise;
5. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri Responsabili dandone tempestiva comunicazione alla controparte. a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10.

Art. 7 Durata delle attività

1. Le attività saranno avviate entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
2. Le suddette attività dovranno essere concluse entro e non oltre 30 giugno 2024 al fine di consentire alla Regione Campania di rendicontare le spese sostenute presso il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Art. 8 Oneri finanziari

1. L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle attività di cui all'Allegato I ammontano a euro 40.000,00 (quarantamila/00) di cui € 20.000,00 (ventimila/00) per l'attività Sorveglianza e controllo di Ibis sacro lungo il bacino del basso Volturmo e € 20.000,00 (ventimila/00) Eradicazione di specie vegetali di interesse unionale;
2. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una

reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute (orientamento della Corte dei Conti sugli accordi tra Amministrazioni ex art. 15 L.241/1990) e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA);

3. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
4. È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico l'Ente Riserve senza alcun rimborso da parte della Regione.

Art. 9 Rendicontazione

1. la Regione Campania procederà all'erogazione della somma di cui al precedente articolo a favore l'Ente Riserve a conclusione delle attività previste e previa verifica finale dell'ammissibilità delle spese sostenute.
2. L'importo del progetto verrà erogato previa presentazione:
 - a. una relazione illustrativa delle attività svolte, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti;
 - b. una tabella riepilogativa contenente, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti l'effettività della spesa sostenuta.
3. Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute queste andranno documentate mediante allegazione di fatture, ricevute e simili, conformi alla normativa in materia fiscale;
4. L'Ente Riserve, con riferimento alle attività di competenza, trasmette la documentazione richiesta, dandone comunicazione alla Regione all'indirizzo pec di cui all'art. 10.
5. I pagamenti di cui sopra avverranno tramite versamento sul conto di Tesoreria Codice IBAN: IT85E0100003245422300107742 intestato all'Ente Riserve "Foce del Volturmo – Costa di Licola" e "Lago di Falciano",
6. L'Ente Riserve si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;
7. I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti informatici per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
8. Il presente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

Art. 10 Comunicazioni e cambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
uod.500607@pec.regione.campania.it

Art. 11 Proprietà e utilizzo dei risultati

1. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali;
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 12 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso;
2. Il presente Accordo si intenderà sciolto nel caso di revoca del finanziamento per mancata realizzazione nei termini di cui all'art. 7, in tutto o in parte delle attività previste. In tal caso, l'Ente Riserve dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e con le modalità ivi indicate, la quota di finanziamento percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. Oltre agli interessi legali dovrà essere calcolata anche la rivalutazione monetaria.

Art. 13 Riservatezza e Informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano, altresì, ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo;
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati

e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso al trattamento degli stessi dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 14 Responsabilità e clausola di manleva

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.
2. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
3. l'Ente Riserve le tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Art. 15 Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione del Foro di Napoli.

Art. 15 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L.N. 241/1990 ed ai principi e norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Per la Regione Campania
(firmato digitalmente)

Per L' Ente Riserve "Foce del
Volturmo - Costa di Licola" e
"Lago di Falciano"
(firmato digitalmente)